

Retta simbolica, niente Imu

Di Sergio Trovato

I rilievi del Consiglio di stato sullo schema di regolamento per enti non profit

Attività economica definita secondo i criteri Ue

Sbagliati i requisiti generali e di settore indicati nello schema di regolamento Imu per quanto concerne la qualificazione delle attività non commerciali. Per l'esenzione dall'imposta municipale occorre fare riferimento al carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea. Infatti, le rette richieste per lo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e così via devono essere simboliche. Anche il convenzionamento con le strutture pubbliche non è decisivo per escludere la natura economica dell'attività.

Doppia bocciatura del Consiglio di stato, dunque, del regolamento Imu sull'esenzione per gli enti non profit. Dopo il no al primo regolamento, il Consiglio di stato, con il parere 4802 emanato ieri, ha formulato altri rilievi critici al nuovo schema di regolamento che definisce i requisiti generali e di settore per qualificare le attività non commerciali in seguito alle modifiche normative introdotte con l'articolo 9, comma 6, del dl enti locali (174/2012).

Per i giudici amministrativi non vanno bene i requisiti indicati nel regolamento che devono caratterizzare un'attività non commerciale. Occorre adottare la nozione di attività economica definita a livello comunitario, poiché anche nei settori presi in considerazione dall'articolo 4 (attività assistenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva), soggetti in apparenza «non commerciali» possono svolgere attività economiche in concorrenza con servizi offerti da altri operatori economici.

Quindi, è esclusa anche l'esenzione parziale, o pro quota, in caso di utilizzazione mista.

Secondo il Consiglio di stato, per evitare procedure d'infrazione, è indispensabile modificare alcune parti del regolamento per uniformare le relative disposizioni ai principi comunitari.

I rilievi critici riguardano i requisiti contenuti nell'articolo 4 che non rispettano questi principi per quanto concerne le attività assistenziali, sanitarie, didattiche e ricettive.

In particolare, per le attività assistenziali e sanitarie l'accreditamento, convenzionamento o altro tipo di accordo con le competenti autorità pubbliche non esclude il carattere economico dell'attività. Anche la gratuità dei servizi offerti, per i giudici, «è attenuata da una non meglio precisata possibilità di partecipazione alla spesa ai fini della copertura del servizio universale, che pure non esclude la predetta natura economica dell'attività».

Allo stesso modo non idoneo è anche il criterio delle rette di importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate o contrattualizzate svolte nello stesso ambito territoriale, in quanto è di difficile applicazione e non è idoneo a qualificare l'attività come non commerciale.

Peraltro, proprio la Commissione europea ha precisato che il fatto che un servizio sanitario sia svolto da un ospedale pubblico non è di per sé sufficiente a classificare l'attività come non economica. Va invece previsto che le rette devono essere di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, a prescindere dal costo effettivo del servizio e della differenza rispetto ai corrispettivi medi richiesti per attività analoghe.

Anche per le attività didattiche sono stati formulati gli stessi rilievi. Mentre per le attività ricettive nel regolamento va precisato che sono quelle in cui le iniziative sono dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative per bisogni speciali o quelle che sono rivolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.